FNOMCeO
Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
Il Presidente

Dott. STEFANO CAPELLI

PRESIDENTE OMCeO BELLUNO

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
Protocollo Partenza N. 14866/2026 del 30-10-2026
Doc. Principale - Class. 0.0.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Oggetto: Esercizio temporaneo della professione odontoiatrica con titolo conseguito all'estero. Riscontro alla nota del 22 ottobre 2026.

Gentile Presidente,

in riferimento alla nota in oggetto, concernente l'esercizio temporaneo della professione odontoiatrica da parte di una professionista in possesso di un titolo conseguito in Brasile e non ancora riconosciuto dal Ministero della Salute, si rileva quanto segue.

L'art. 15 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, e successive modificazioni, prevede una disciplina derogatoria che consente, in via temporanea e alle condizioni stabilite dalla normativa vigente, l'esercizio delle professioni sanitarie con qualifiche conseguite all'estero presso strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, anche in assenza del preventivo riconoscimento ministeriale del titolo.

Ai fini dell'applicazione della disciplina derogatoria, l'attività deve essere svolta nell'ambito di un rapporto contrattuale formalizzato con la struttura interessata, secondo le tipologie e le condizioni previste dalla normativa applicabile.

In tale ambito, si ritiene sostanzialmente condivisibile l'impostazione rappresentata da codesto Ordine, con particolare riferimento alla circostanza che l'esercizio professionale in regime derogatorio non comporta l'iscrizione all'Albo professionale.

Si osserva, inoltre, che il legislatore ha soppresso la specifica previsione che contemplava la comunicazione agli Ordini professionali territorialmente competenti, già introdotta nell'ambito della disciplina di cui all'art. 6-bis del decreto-legge n. 105/2021.

In particolare, la richiesta rivolta allo stesso Ordine di esaminare la documentazione relativa al titolo conseguito in Brasile non può configurare, in assenza di una specifica previsione normativa, un procedimento di valutazione o di nulla osta preventivo di competenza ordinistica. La necessità di verifiche sostanziali sulla qualificazione professionale non comporta, di per sé, l'attribuzione di tali verifiche all'Ordine.

Ne consegue che, nell'attuale quadro normativo, non risulta attribuita agli Ordini una specifica competenza in ordine al riconoscimento dei titoli esteri o alla verifica preventiva dei requisiti professionali ai fini dell'esercizio temporaneo in deroga, né può ritenersi sussistente un obbligo generalizzato di comunicazione nei loro confronti.

Con specifico riferimento alla Regione Veneto, le modalità di reclutamento e di verifica previste per le strutture private devono essere considerate alla luce delle indicazioni regionali applicabili. L'assenza di una procedura autorizzatoria preventiva di competenza

dell'Ordine non esonera la struttura interessata dalle verifiche e dalle responsabilità ad essa spettanti.

Nel caso di reclutamento diretto da parte di una struttura sanitaria privata, resta pertanto in capo alla struttura medesima, nei limiti stabiliti dalla disciplina applicabile, la responsabilità di acquisire e conservare la documentazione e di verificare i requisiti necessari, senza possibilità di trasferire tali adempimenti all'Ordine professionale.

Restano ferme, naturalmente, le attribuzioni istituzionali degli Ordini previste dall'ordinamento, che non possono tuttavia tradursi nell'introduzione di adempimenti o procedure autorizzatorie ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla normativa vigente.

Quanto alla possibilità di esercizio temporaneo presso uno studio odontoiatrico privato, si ritiene che la formulazione dell'art. 15 del decreto-legge n. 34/2023 non consenta di escludere, in via generale, tale tipologia di realtà professionale dall'ambito applicativo della disciplina derogatoria, ferma restando la necessità di verificare, nel caso concreto, la riconducibilità dello studio alla nozione di struttura sanitaria privata e la sussistenza degli ulteriori presupposti previsti dalla normativa nazionale e regionale.

In tale contesto, la verifica della documentazione attestante il possesso della qualifica professionale e degli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina applicabile deve essere effettuata dai soggetti ai quali la normativa attribuisce tale responsabilità, senza che possa essere trasferita all'Ordine professionale in assenza di una specifica previsione legislativa.

Resta altresì necessario il rispetto della normativa in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi e di svolgimento dell'attività lavorativa sul territorio nazionale.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene che le valutazioni formulate da codesto Ordine siano, nei termini sopra precisati, sostanzialmente condivisibili, ferma restando la necessità di verificare, nel caso concreto, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Cordiali saluti.

Dott. Filippo Anelli

FILIPPO
ANELLI
30.10.2026
10:26:48
GMT+01:00

MF

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
Protocollo Partenza N. 14866/2026 del 30-10-2026
Doc. Principale - Class. 0.0.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente